



ALPE ADRIA IMPRESE

- CASARTIGIANI -

SPECIALE EDIZIONE INFORMATIVA
CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI SEAC

Venerdì 14 aprile 2023
anno diciannovesimo – n.33

Consulenza globale, servizi e progetti per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi


Sede legale e amministrativa:

31046 **Oderzo (TV)**
Via degli Alpini, 15
Tel. : 0422 815 544
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263
e-mail: info@alpeadriaimprese.it
Sito ufficiale: www.alpeadriaimprese.it



Sedi operative e recapiti:



31046 **Oderzo (TV)**
Via degli Alpini, 15

31045 **Motta di Livenza (TV)**
Via Riviera Scarpa, 51/E

31048 **San Biagio di Callalta (TV)**
Via Postumia Centro, n.66

31038 **Paese (TV)**
Via della Resistenza, n.38/A

31100 **Treviso (Zona Fiera)**
Viale IV Novembre, 113

NUMERO DI TELEFONO:

0422 815 544

NUMERO DI FAX:

0422 710 484

INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:

info@alpeadriaimprese.it

SITO INTERNET:

www.alpeadriaimprese.it

... [seguici su facebook](#)



ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p style="text-align: center;">Assegno divorzile</p> <p>Sentenza CGT II grado Lazio 4.10.2022, n. 4279/6/22</p>	L'assegno di mantenimento/divorzile versato all'ex coniuge è deducibile dal reddito a condizione che sia corrisposto periodicamente e sia disposto con Provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
<p style="text-align: center;">Casa parrocchiale</p> <p>Sentenza CGT I grado Como 10.10.2022, n. 206/2/22</p>	L'esenzione IMU non spetta per la casa parrocchiale (canonica) qualora sia venuto meno l'effettivo utilizzo della stessa, quale residenza (intesa in senso "concreto e anagrafico"), da parte del parroco. Al fine dell'esenzione è, infatti, necessario che l'immobile sia utilizzato "a servizio di una funzione propriamente di culto".
<p style="text-align: center;">Notifica presso i locali della società</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 27.12.2022, n. 37828</p>	È legittima la notifica di un atto presso la sede della società nelle mani di una persona che si trovava nei locali della stessa, ancorché la relativa firma risulti illeggibile. La presenza di una persona all'interno dei locali dell'impresa, come risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario/postale, presume che la stessa "fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica" (ciò non richiede al notificatore di accertarsi di tale effettiva condizione).
<p style="text-align: center;">Cessioni intraUE di beni</p> <p>Risposta Agenzia Entrate 1.3.2023, n. 230</p>	Le cessioni intraUE di beni nei confronti di operatori che non risultano iscritti nel VIES non possono essere fatturate in regime di non imponibilità (con applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione dei beni) e vanno assoggettate ad IVA in Italia.
<p style="text-align: center;">Accertamento induttivo</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 8.3.2023, n. 6874</p>	In caso di accertamento induttivo puro, l'Ufficio deve determinare induttivamente non soltanto i ricavi, ma anche i relativi costi. In caso di accertamento bancario ex art. 32, DPR n. 600/73, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelievi bancari non giustificati, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, è possibile eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dai prelievi non giustificati.
<p style="text-align: center;">Presunzione distribuzione utili extra-contabili</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 10.3.2023, n. 7190</p>	Con riferimento alla distribuzione di utili extra-contabili, qualora nel corso dell'esercizio sia mutata la compagine sociale, la presunzione di percezione degli stessi opera nei confronti dei soci che, alla fine dell'esercizio, hanno approvato il bilancio e non anche di coloro che non rivestono più tale qualifica.

COMMENTI

ESTESE AL SECONDO TRIMESTRE 2023 LE AGEVOLAZIONI DEI CREDITI ENERGETICI

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica/gas naturale nel 2022, in seguito estese anche al primo trimestre 2023 ad opera della Finanziaria 2023.

Ora, nell'ambito del recente DL n. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", "*nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese*" **le citate agevolazioni sono state riproposte anche per il secondo trimestre 2023** (rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più che dimezzato).

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese energivore il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

L'agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2023**, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle **imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023**, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica. Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore"), il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** è **pari al 10% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della **media del primo trimestre 2023** al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese gasivore il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON GASIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese c.d. "non gasivore" il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

Soggetti	Credito d'imposta				
	3 trimestre 2022	ott./nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Imprese energivore	25%	40%	40%	45%	20%
Imprese non energivore	15%	30%	30%	35%	10%
Imprese gasivore	25%	40%	40%	45%	20%
Imprese non gasivore					20%

RICHIESTA DATI CREDITO D'IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS/ENERGIA

L'impresa non gasivora/non energivora che si è rifornita/si rifornisce di gas naturale/energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023.

NB Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.

UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

I crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2023**. L'utilizzo del credito d'imposta anche per **importi superiori a € 5.000 annui non richiede** la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l'apposizione del visto di conformità;
- **non sono soggetti ai limiti** di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non sono tassati** ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

CEDIBILITÀ CREDITI D'IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

Il beneficiario dell'agevolazione può cedere entro il **31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, i **crediti d'imposta** spettanti per le spese di acquisto di gas/energia consumato nel secondo trimestre 2023.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche/intermediari finanziari/società appartenenti ad un gruppo bancario/impresе di assicurazione.

NB I soggetti **beneficiari del credito d'imposta** a seguito della cessione dello stesso **devono richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque **entro il 31.12.2023**.

SCADENZARIO FISCALE Mese di Aprile 2023

Lunedì 17 aprile 2023

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

<p align="center">IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI</p>	<p>Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
<p align="center">RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</p>	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
<p align="center">RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</p>	<p>Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).</p>
<p align="center">IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
<p align="center">INPS DIPENDENTI</p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.</p>
<p align="center">INPS GESTIONE SEPARATA</p>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p>

Mercoledì 19 aprile 2023

<p align="center">RICHIESTA RIESAME INDENNITÀ €200/€350 COMMERCIANTI/ARTIGIANI/PROFESSIONISTI</p>	<p>Presentazione all'INPS della richiesta di riesame della domanda per l'indennità una tantum di € 200/€ 350 a favore di commercianti/artigiani iscritti all'INPS, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000/20.000, per i quali la domanda è stata respinta per mancato superamento dei controlli relativi ai requisiti previsti. La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla conoscenza dello scarto se successivo al 19.1.2023.</p>
--	--

Giovedì 20 aprile 2023

<p align="center">COMUNICAZIONE 2022 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI</p>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2022 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>
---	---

Mercoledì 26 aprile 2023

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili)/primo trimestre (soggetti trimestrali).
--	---

Domenica 30 aprile 2023

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza/prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
MOD. 730/2023 PRECOMPILATO	Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2022 precompilato: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente tramite SPID/CIE/CNS; • tramite il sostituto d'imposta/CAF/professionista abilitato, previa apposita delega.
ROTTAMAZIONE-QUATER	Presentazione all'Agenzia delle Entrate - riscossione della domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater" per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, come previsto dall'art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.
STRALCIO RUOLI FINO A €1.000 "DECRETO MILLEPROROGHE"	Annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015 di importo residuo, all'1.1.2023, non superiore a € 1.000, come previsto dall'art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.

Lunedì 1 maggio 2023

COMUNICAZIONE ENEA INTERVENTI EDILIZI/RISPARMIO ENERGETICO ULTIMATI DALL'1.1 AL 31.1.2023	Invio telematico all'ENEA dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico/recupero del patrimonio edilizio/c.d. "bonus arredo"/c.d. "bonus facciate" ultimati dall'1.1 al 31.1.2023. Per gli interventi ultimati dall'1.2.2023 è applicabile l'ordinario termine di 90 giorni dalla data di fine lavori.
--	--

Martedì 2 maggio 2023

MOD. IVA 2023	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2022.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo/primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

INPS DIPENDENTI	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
INPS AGRICOLTURA	<p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.</p>
MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2022 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica/paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.</p>
IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2022	<p>Versamento dell'imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale/libro degli inventari) relativi al 2022, tenuti in formato elettronico, oggetto di materializzazione (stampa) ovvero conservazione sostitutiva entro il 28.2.2024.</p>
CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI	<p>Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012.</p>
DEFINIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO/RETTIFICA/LIQUIDAZIONE/RECUPERO "DECRETO BOLLETTE"	<p>Versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione/recupero non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 - 15.2.2023 con riduzione delle sanzioni a 1/18, come previsto dal DL n. 34/2023, c.d. "Decreto bollette".</p>

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

<p>Permessi 104 e congedo straordinario</p> <p>Circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023</p>	<p>L'INPS ha fornito indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato, con riferimento alle novità normative in materia di permessi 104 e di congedo straordinario. Per la loro corretta gestione, nei flussi di denuncia Uniemens, al fine di un monitoraggio sulla loro fruizione e sui relativi oneri, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo del lavoratore in relazione al quale la prestazione è stata conguagliata, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti. L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza maggio 2023.</p>
<p>Esonero contributivo per aziende con certificazione di parità di genere: domande entro il 30 aprile 2023</p> <p>Messaggio INPS n. 1269 del 3 aprile 2023</p>	<p>L'Istituto ha reso noto il differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo (inizialmente al 15 febbraio 2023), in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere. Inoltre, sono fornite altre indicazioni per consentire l'accesso all'agevolazione.</p>
<p>Lavori usuranti e lavoro notturno: termini per le comunicazioni prorogati al 17 aprile 2023</p> <p>Ministero del Lavoro Notizia del 29 marzo 2023</p>	<p>I lavoratori che svolgono attività cd. usuranti, al rispetto di determinate condizioni, possono beneficiare di un accesso anticipato al trattamento pensionistico. In capo ai datori che occupano i lavoratori potenzialmente interessati sussistono degli obblighi di comunicazione; a riguardo si segnala il differimento dei termini, dal 31 marzo 2023 al 17 aprile 2023, per la comunicazione del monitoraggio annuale dei periodi di svolgimento dei lavori usuranti, nonché per quella specifica per lavoro notturno.</p>
<p>Il datore rimborsa i dispositivi speciali di correzione visiva necessari per le attività al videoterminale</p> <p>Circolare INAIL n. 11 del 24 marzo 2023</p>	<p>L'INAIL fornisce chiarimenti in merito alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) ai dipendenti addetti ai videoterminali (necessari quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione), riprendendo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE. In particolare, l'obbligo imposto al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto mediante la fornitura diretta del dispositivo da parte del datore o mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.</p>
<p>Congedo di paternità: divieto di licenziamento, dimissioni e NASpl</p> <p>Circolare INPS n. 32 del 20 marzo 2023</p>	<p>L'INPS ha fornito chiarimenti, condivisi con il Ministero del Lavoro, in ordine alla possibilità, per i padri lavoratori dipendenti che si dimettono volontariamente, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl.</p>

COMMENTI

WHISTLEBLOWING: NUOVI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

È entrato **in vigore il 30 marzo 2023** il Decreto che introduce novità a tutela dei c.d. **whistleblowers**, ossia delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le disposizioni avranno però **effetto**, a seconda delle dimensioni aziendali, **a decorrere dal 15 luglio 2023 o dal 17 dicembre 2023**.

Le misure di tutela si applicano oltre che ai lavoratori subordinati e autonomi, volontari e tirocinanti, anche ai c.d. **"facilitatori"** che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

L'adozione di un **sistema di whistleblowing**, un canale riservato per segnalare condotte illecite di cui si viene a conoscenza nel contesto lavorativo, si applica oltre che ai "soggetti del settore pubblico" altresì ai "soggetti del settore privato" che

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la **media di almeno 50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, indipendentemente dalla natura delle loro attività;
- **a prescindere dal numero dei dipendenti, che rientrano nell'ambito di applicazione**
 - degli **atti dell'Unione**, in **materia** di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente;
 - del **D.Lgs n. 231/2001** e adottano i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ivi previsti.

I **canali** per effettuare la segnalazione sono tre: **interno, esterno e pubblico**.

In particolare, i "whistleblowers" non possono subire **ritorsioni** tra le quali il Decreto stesso annovera il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi.

È **onere della persona che ha compiuto l'azione ritorsiva**, in caso di controversie, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'ANAC informa l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, per i provvedimenti di propria competenza.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC applica al responsabile le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

- **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- **da 500 a 2.500 euro** nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

I soggetti del settore privato prevedono, inoltre, in aggiunta nel sistema disciplinare adottato **sanzioni disciplinari** nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti.

SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di APRILE 2023

domenica 16 → lunedì 17 aprile 2023

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **marzo 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2023**. *Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2023**. *Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

Contributi INPS Gestione ex-INPGI mensili

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2023**. *Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **marzo 2023** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Adempimenti e versamenti INPS sospesi

Ultimo giorno utile per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**marzo 2023**).

giovedì 20 aprile 2023

Contributi Previdai e Previdapi trimestrali

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **gennaio - marzo 2023**. *Versamento tramite bonifico bancario.*

domenica 30 aprile 2023 → martedì 2 maggio 2023

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **marzo 2023**. *Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **marzo 2023**, a favore dei lavoratori dello spettacolo. *Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **marzo 2023**.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **marzo 2023**.

Festività cadenti nel mese di aprile 2023

Lunedì 10: Lunedì dell'Angelo

Martedì 25: Festa della Liberazione

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

PRIVACY

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.

In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

Circolare informativa rivolta agli associati